



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio IV

Viale Giorgio Ribotta, 41 - 00144 Roma

Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it P.E.O.: drla.ufficio4@istruzione.it

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
del Lazio

LORO SEDI

e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del
Lazio

LORO SEDI

Agli Ordinari Diocesani del Lazio

LORO SEDI

All'Albo

N.D.G.

Alle OO.SS. del Comparto Scuola

LORO SEDI

OGGETTO: O.M. n.183 del 23/03/2020 – mobilità del personale docente di religione cattolica per l'a.s. 2020/2021.

Facendo seguito alla nota di questo Ufficio, prot. n. 7459 del 26/03/2020 con la quale è stata trasmessa l'O.M. n. 183 del 23/03/2020 che, ad ogni buon conto, si allega nuovamente alla presente, riguardante la mobilità del personale docente di religione cattolica per l'a.s. 2020/2021, si comunica quanto segue.

Si invitano i Dirigenti Scolastici a dare la massima diffusione dell'ordinanza in argomento presso il personale docente interessato e, nel rimandare alla medesima per quanto riguarda gli

aspetti generali della mobilità degli insegnanti in argomento, con la presente si evidenziano, di seguito, alcuni aspetti salienti inerenti **la mobilità a domanda e la graduatoria regionale** e si forniscono specifiche indicazioni operative di competenza territoriale.

Relativamente **alla mobilità a domanda**, innanzitutto si fa presente che, anche per questo anno di applicazione, la mobilità del personale in argomento non potrà essere gestita in maniera automatizzata sul Sistema Informativo del Ministero dell'Istruzione.

Le SS.LL. sono invitate a procedere, dopo aver accertato l'esatta corrispondenza tra la documentazione allegata alle domande e quella elencata, all'acquisizione delle stesse, corredate della relativa documentazione e al loro invio, **entro il 15 maggio 2020** a questo Ufficio, tramite PEO all'indirizzo drla.ufficio4@istruzione.it.

Le domande devono essere presentate dagli interessati alle SS.LL. dal 13/04/2020 e fino al 15/05/2020 e saranno prese in esame solo se redatte utilizzando l'apposito modulo allegato all'ordinanza. **Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'annullamento delle domande.**

Il personale interessato è invitato ad attenersi scrupolosamente, per quanto riguarda la documentazione delle domande, a quanto stabilito nell'art. 4 della sopra citata O.M. n. 183 del 23/03/2020.

Si ritiene opportuno far presente che, poiché la mobilità di cui trattasi è in riferimento esclusivamente all'acquisizione della titolarità presso diversa diocesi (trasferimento) o in diverso settore formativo (passaggio), non devono essere presentate domande per ottenere l'utilizzazione in altra sede della stessa diocesi, che potrà invece essere richiesta in occasione dei movimenti di assegnazione provvisoria e di utilizzazione regolati da apposito Contratto Collettivo Nazionale Integrativo.

A tal proposito si precisa inoltre che il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria (o viceversa) ed il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di II grado (o viceversa) non si configurano come passaggi di ruolo in quanto si tratta di movimenti effettuati all'interno del medesimo ruolo di appartenenza e vanno quindi trattati in sede di utilizzazione, secondo le procedure stabilite nella relativa ordinanza.

Ferma restando la condizione di titolarità di cui al comma 3 dell'art. 1 della O.M. n. 183 del 23/03/2020, è riconosciuto agli insegnanti di religione cattolica il punteggio per la continuità nella sede di servizio di cui alla nota (5) e (5 bis) dell'allegato 2 al CCNI sottoscritto il giorno 06/03/2019. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per la mobilità a domanda, il primo anno del servizio utile per la spendibilità del triennio decorre dall'a.s. 2013/2014, mentre ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani, il punteggio relativo alla continuità didattica sulla medesima scuola oppure sulla medesima sede (Comune) di servizio è calcolato a partire dall'a.s. 2009/2010 per la graduatoria relativa all'individuazione dei docenti soprannumerari.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 27 comma 8 del CCNI sottoscritto il 06/03/2019, l'insegnante di religione cattolica interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria ma a causa della mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all'attribuzione del punteggio per la continuità. Per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 il docente di religione di cui all'antecedente periodo ha diritto a precedenza nel caso in cui richieda l'utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio nell'anno scolastico 2012/13 o 2013/14 o 2014/15 o 2015/16 o 2016/17,

2017/18 in riferimento alla mobilità per l'a.s. 2019/20, ovvero fino al 2018/19 per la mobilità 2020/21, ovvero fino al 2019/20 per la mobilità del 2021/22.

Si ribadisce che, ai fini della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica, l'ultimo anno utile per il conteggio del quinquennio di cui all'art. 4 comma 6 è l'a.s. 1985/1986.

Si ricorda, inoltre, che, già dall'a.s. 2015/2016, l'Autorità Ecclesiastica ha disposto l'accorpamento della Diocesi di Montecassino alla Diocesi di Sora – Aquino – Pontecorvo, assumendo, pertanto, la denominazione di Sora – Cassino – Aquino – Pontecorvo.

Si forniscono poi, di seguito, alcune indicazioni per quanto riguarda la **graduatoria regionale** diocesana valevole per l'a.s. 2020/2021.

Secondo quanto stabilito nell'art. 10, comma 4 della sopra citata ordinanza, questo Ufficio deve predisporre, entro il **15/06/2020**, una graduatoria regionale degli insegnanti di religione cattolica, suddivisa per diocesi, al fine di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull'organico determinato ai sensi della legge 186/03 anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica e per l'individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazioni provvisorie.

Nell'art. 10, comma 3 dell'O.M. in argomento si stabilisce che il punteggio viene attribuito sulla base delle tabelle allegate al C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto il 06/03/2019.

Si fa presente che, come già avvenuto per la graduatoria relativa all'a.s. 2019/2020, l'Ufficio scrivente procederà alla predisposizione della graduatoria in argomento per l'a.s. 2020/2021 apportando alla graduatoria definitiva relativa all'a.s. 2019/2020 approvata con D.D.G. n. 356 del 13/06/2019 che, ad ogni buon conto si allega alla presente, **esclusivamente** le variazioni successivamente intervenute.

In relazione al servizio prestato, l'Ufficio scrivente procederà all'attribuzione del punteggio spettante ai docenti interessati, tenuto conto di quanto indicato nella premessa alle note comuni alle tabelle dei trasferimenti allegate al C.C.N.I. del 06/03/2019.

Per quanto riguarda, inoltre, il suddetto punteggio inerente il servizio prestato, sarà cura dei Dirigenti Scolastici interessati comunicare all'Ufficio scrivente il verificarsi delle circostanze che non danno luogo all'attribuzione del punteggio stesso (ai sensi della premessa alle note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio allegate al sopra citato CCNI del 06/03/2019 e altri casi eventualmente previsti).

Ciò premesso, si inviano, in allegato, i modelli D -IRC e D1 -IRC, che dovranno essere debitamente compilati soltanto da parte di quegli insegnanti per i quali occorre procedere alla valutazione di nuove situazioni intervenute. Al fine di non appesantire inutilmente la procedura in argomento, i Dirigenti Scolastici sono invitati a verificare, prima dell'invio a questo Ufficio, la sussistenza della condizione sopra espressa.

Con riferimento al punteggio inerente la continuità si evidenzia l'inserimento, nel modello D-IRC, dei punti C) e Co) nella tabella relativa all'anzianità di servizio. Anche in questo caso si evidenzia che l'invio della modulistica dovrà essere effettuato soltanto da parte degli insegnanti per i quali occorre procedere all'aggiornamento del relativo punteggio, avendo superato il quinquennio nella medesima scuola di titolarità, senza soluzione di

continuità.

Si sottolinea, inoltre che, come ribadito dall'art. 4 comma 15 dell'O.M. in oggetto, *“le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dal dpr n. 445/2000 e s.m. ed i., sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia”*.

Si ribadisce che l'aggiornamento della graduatoria comporta la necessità, per l'Ufficio scrivente, di prendere in considerazione eventuali variazioni riguardanti le esigenze di famiglia ed i titoli di studio, **sia per il verificarsi di circostanze che diano luogo all'attribuzione di ulteriore punteggio, sia per il verificarsi di situazioni che comportino il venir meno o il modificarsi di punteggi precedentemente attribuiti.**

Si precisa, pertanto, che in presenza di qualsiasi variazione i due modelli D-IRC e D1-IRC devono essere compilati ex novo, ovviamente solo nel settore/i interessato/i alla variazione.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 10 dell'O.M. n. 183 in argomento, **nella graduatoria regionale non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia di cui all'Allegato 2 - Tabella A) – A2 – lettera A al più volte citato C.C.N.I. sulla mobilità del 06/03/2019 e non è valutabile l'anno scolastico in corso.**

Per quanto riguarda la fruizione dei benefici previsti dalla L. 104/92, si fa presente che il verificarsi delle situazioni elencate nel modello D1-IRC (art. 21, art. 33-coma 6, art. 33-commi 5 e 7) devono essere adeguatamente documentate, secondo le indicazioni fornite nello stesso D1-IRC, sia da parte dei docenti ai quali è stata riconosciuta lo scorso anno, sia da parte di coloro che intendano ottenerla per la graduatoria 2020/2021.

Così pure, dovrà essere adeguatamente documentata la circostanza di cui alla lettera D) del settore II – Esigenze di famiglia – del modello D-IRC, secondo le indicazioni fornite nella nota 9, facente parte delle note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio allegate al C.C.N.I del 06/03/2019.

I Dirigenti Scolastici interessati sono invitati a verificare l'esattezza delle dichiarazioni rese dai docenti nelle tre sezioni del modello, anche in relazione alla documentazione presente nel fascicolo personale.

I sopra indicati modelli degli insegnanti appartenenti alle diocesi di competenza di questo USR dovranno essere fatti pervenire dalle istituzioni scolastiche a questo Ufficio, tramite PEO all'indirizzo drla.ufficio4@istruzione.it entro e non oltre il 29/05/2020, completi anche della **informativa sul trattamento dei dati personali.**

Eventuale cartaceo consegnato dai docenti dovrà essere acquisito agli atti delle Istituzioni Scolastiche o degli Uffici Territoriali consegnatari.

Si fa presente che, rispetto alla graduatoria dello scorso anno, per il 2020/2021, andranno inseriti anche gli insegnanti che hanno ottenuto per il 2019/2020 il trasferimento presso Diocesi della nostra Regione e, pertanto, da parte di questi insegnanti devono essere comunque compilati i due modelli di cui sopra.

Inoltre, i modelli in argomento non dovranno essere compilati dagli insegnanti che saranno collocati a riposo dal 01/09/2020, né dagli insegnanti provenienti da altre regioni che

siano in assegnazione provvisoria presso diocesi della regione Lazio.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE

Rosalia Spallino

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

Allegati:

O.M. n. 183 del 23/03/2020

Modelli mobilità (passaggio di ruolo e trasferimento)

Modello D-IRC

Modello D1-IRC

Informativa dati personali

DDG n. 356 del 13/06/2019